

Roma, 18 marzo 2022
Prot. n. 28/22

Spett.le
CONSOB
Commissione Nazionale
per le Società e la Borsa
Via G. B. Martini, 3
00198 ROMA RM

on-line tramite SIPE

Oggetto: osservazioni alla consultazione recante modifiche al Regolamento Intermediari per l'adeguamento alle normative Quick fix, ESG e IFD.

L'Assoreti è grata per la possibilità offerta di partecipare alla consultazione in oggetto e desidera esprimere un generale apprezzamento per le soluzioni di disciplina accolte al fine di adeguare le disposizioni del Regolamento Intermediari alle nuove normative europee in materia di servizi finanziari, nonché per gli ulteriori interventi di razionalizzazione atti a garantire la certezza del diritto applicabile.

In questa prospettiva si sottopongono a codesta Commissione alcune osservazioni che, per comodità, vengono riportate in una tabella al fianco delle relative disposizioni di riferimento.

Grati per l'attenzione, si rimane a disposizione per qualsiasi desiderata collaborazione.

Distinti saluti.


Marco Tofanelli



NORMA IN CONSULTAZIONE	COMMENTO
<p>[...]</p> <p>LIBRO III PRESTAZIONE DEI SERVIZI E DELLE ATTIVITA' DI INVESTIMENTO E DEI SERVIZI ACCESSORI</p> <p>[...]</p> <p>PARTE II</p> <p>TRASPARENZA E CORRETTEZZA NELLA PRESTAZIONE DEI SERVIZI/ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO E DEI SERVIZI ACCESSORI TITOLO I INFORMAZIONI, COMUNICAZIONI PUBBLICITARIE E PROMOZIONALI, E CONTRATTI</p> <p>Capo I Informazioni e comunicazioni pubblicitarie e promozionali</p> <p>Art. 36 (Requisiti generali delle informazioni)</p> <p>...omissis....</p> <p>2. Gli intermediari forniscono in tempo utile ai clienti o potenziali clienti, in una forma comprensibile, informazioni appropriate affinché essi possano ragionevolmente comprendere la natura del servizio di investimento e del tipo specifico di strumenti finanziari che sono loro proposti, nonché i rischi a essi connessi e, di conseguenza, possano prendere le decisioni in materia di investimenti con cognizione di causa. Tali informazioni si riferiscono:</p> <p>...omissis...</p> <p>d) ai costi e oneri connessi, comprese le informazioni relative sia ai servizi di investimento che ai servizi accessori, al costo dell'eventuale consulenza e dello strumento finanziario raccomandato o offerto in vendita</p>	



al cliente e alle modalità di pagamento da parte del cliente, ivi inclusi eventuali pagamenti di terzi. Le informazioni sui costi e oneri, compresi quelli connessi al servizio di investimento e allo strumento finanziario, non causati dal verificarsi di un rischio di mercato sottostante, sono presentate in forma aggregata per permettere al cliente di conoscere il costo totale e il suo effetto complessivo sul rendimento e, se il cliente lo richiede, in forma analitica. Laddove applicabile, tali informazioni sono fornite al cliente con periodicità regolare, e comunque almeno annuale, per tutto il periodo dell'investimento.

Se l'accordo di acquisto o vendita di uno strumento finanziario è concluso utilizzando un mezzo di comunicazione a distanza che impedisce la previa comunicazione delle informazioni sui costi e sugli oneri, gli intermediari possono fornire tali informazioni in formato elettronico o su carta, se richiesto dal cliente al dettaglio, senza ritardi ingiustificati, dopo la conclusione dell'operazione, purchè siano soddisfatte entrambe le condizioni seguenti:

- i) il cliente ha accettato di ricevere le informazioni senza indebito ritardo poco dopo la conclusione dell'operazione;**
- ii) l'intermediario ha concesso al cliente la possibilità di ritardare la conclusione dell'operazione fino a quando il cliente stesso non abbia ricevuto le informazioni.**

Gli intermediari offrono al cliente la possibilità di ricevere le informazioni sui costi e sugli oneri per telefono prima della conclusione dell'operazione.

2-bis. Le disposizioni di cui al comma 2, lettera d), non si applicano ai servizi di investimento diversi dalla consulenza in materia di investimenti e di gestione di portafogli prestati nei confronti di clienti professionali.

...omissis...

Nel condividere la modifica, si rileva come la stessa presupponga già accolto il regime "paperless" previsto dalla direttiva (UE) 2021/338 (*Quick Fix*), là dove prevede che gli intermediari possano fornire le informazioni "su formato elettronico o su carta, se richiesto dal cliente al dettaglio". Tale regime difetta tuttavia, allo stato, di una disciplina che definisca la transizione dalle comunicazioni cartacee alle comunicazioni elettroniche, tenendo anche conto, in via transitoria, degli oneri e delle tempistiche occorrenti per la digitalizzazione della documentazione inerente ai rapporti in essere. Si chiede, pertanto, di valutare la previsione di un coordinamento temporale fra l'entrata in vigore della disposizione in commento e le norme che saranno emanate per dare attuazione al regime "paperless".



<p>Contratti</p> <p>[...]</p> <p>Art. 40-bis</p> <p><i>(Cambiamento di strumenti finanziari)</i></p> <p>1. Ai fini del presente articolo, per “cambiamento di strumenti finanziari” si intende la vendita di uno strumento finanziario e acquisto di un altro strumento finanziario o esercizio del diritto di modificare uno strumento finanziario esistente.</p> <p>2. Quando prestano i servizi di consulenza in materia di investimenti o di gestione di portafogli che comportano cambiamenti di strumenti finanziari, gli intermediari ottengono le informazioni necessarie in merito all’investimento del cliente e analizzano i costi e i benefici di tali cambiamenti di strumenti finanziari.</p> <p>3. In caso di prestazione del servizio di consulenza in materia di investimenti, gli intermediari comunicano al cliente se i benefici derivanti dai cambiamenti di strumenti finanziari sono superiori o inferiori ai relativi costi.</p> <p>4. Il presente articolo non si applica ai servizi prestati a clienti professionali, a meno che tali clienti non comunichino all’intermediario, in formato elettronico o su carta, che intendono beneficiare dell’analisi di cui ai commi 2 e 3. Gli intermediari conservano le comunicazioni effettuate dai clienti ai sensi del presente comma.</p>	<p>Si desidera soffermare l’attenzione sul comma 3 dell’art. 40-bis, nel quale viene riprodotto il testo dell’art. 25(2) della MiFID II come modificato dalla direttiva (UE) 2021/338, ai fini di un chiarimento della sua portata applicativa in relazione alla norma contenuta nell’art. 59(11) del Regolamento delegato (UE) 2017/565, non espressamente abrogata e ai sensi della quale l’intermediario è tenuto ad effettuare “<i>un’analisi dei costi e benefici del cambiamento, in modo tale da essere ragionevolmente in grado di dimostrare che i benefici del cambiamento sono maggiori dei relativi costi</i>”.</p>
<p>[...]</p> <p>PARTE III DISCIPLINA DELL’ALBO</p> <p>Art. 146 <i>(Albo unico dei consulenti finanziari)</i></p>	



...omissis...

2. Per ciascuna persona fisica sono indicati nell'albo:

- a) cognome e nome;
- b) luogo e data di nascita;
- c) domicilio eletto in Italia e relativo indirizzo;
- d) gli estremi del provvedimento di iscrizione all'albo, **il numero di matricola e l'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) comunicato;**

...omissis...

g) luogo di conservazione **in Italia o comunque accessibile dall'Italia** della documentazione comunicato all'Organismo ai sensi dell'articolo 153;

h) la circostanza che il consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede opera sotto supervisione ai sensi dell'articolo 78, comma 5, lettera b);

i) la condizione di "impossibilità ad operare" per intervenuta perdita dei requisiti di cui all'articolo 148, comma 2, lettere f) e g), a seguito dell'interruzione del rapporto professionale con una società di consulenza finanziaria, **nonché in caso di omessa comunicazione, da parte dei consulenti finanziari autonomi operanti in proprio, della variazione dei requisiti patrimoniali di cui all'articolo 148, comma 2, lettera f).**

3. Per ciascuna società di consulenza finanziaria sono indicati nell'albo:

- a) denominazione sociale;
- b) data di costituzione;
- c) sede legale e, se diversa dalla sede legale, la sede della direzione generale **nonché ogni altra sede dove è svolta l'attività;**
- d) estremi del provvedimento di iscrizione all'albo, **il numero di matricola e l'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) comunicato;**
- e) eventuali provvedimenti di sospensione cautelare o sanzionatoria in essere nei confronti della società, nonché ogni altro provvedimento incidente sull'esercizio dell'attività sociale;

Si richiede di valutare la possibilità di non rendere obbligatoria la pubblicità dell'indirizzo PEC nell'albo dei consulenti finanziari. Pur comprendendo le ragioni di tale innovazione, si rileva che la diffusione dell'utilizzo dell'indirizzo PEC del consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede per l'invio delle comunicazioni da parte del cliente all'intermediario possa dar luogo a criticità operative, specialmente quando dalla comunicazione via PEC decorresse un termine per il compimento di determinate attività successive, in realtà a carico dell'intermediario (si pensi all'invio di un reclamo o alla comunicazione del diritto di ripensamento di cui all'art. 30, comma 6, del TUF). Le criticità si pongono, in particolare, a causa della rapidità di efficacia della comunicazione inviata a mezzo PEC, la quale si considera legalmente pervenuta all'intermediario nel momento stesso in cui è accettata dal sistema nella casella postale del consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede, dipendendo così l'osservanza dell'obbligo dalla tempestività dell'azione di quest'ultimo. Occorre considerare, infatti, che ad oggi è pressoché inesistente l'utilizzo della PEC da parte dei consulenti finanziari, per cui sussiste il rischio che i medesimi possano non leggere tempestivamente le comunicazioni dei clienti su tale mezzo, vuoi per una possibile disattenzione, vuoi anche, ad esempio, per un'assenza di campo o perché la casella postale del ricevente sia piena o per l'esigenza di rispettare il diritto alla disconnessione del consulente finanziario dipendente fuori dell'orario di lavoro o durante le ferie. Si esprime, pertanto, l'auspicio che si possa al momento soprassedere dal rendere pubblica nell'albo la PEC del consulente finanziario.



<p>f) luogo di conservazione della documentazione in Italia o comunque accessibile dall'Italia comunicato all'Organismo ai sensi dell'articolo 153;</p> <p>g) i nominativi dei consulenti finanziari autonomi di cui la società si avvale.</p> <p>4. Per i soggetti che sono stati cancellati dall'albo, oltre agli elementi indicati ai commi 2 e 3, ad eccezione di quelli indicati al comma 2, lettera c), e dell'indirizzo di posta elettronica certificata, è indicata la data di cancellazione.</p> <p>5. Non è possibile la contemporanea iscrizione delle persone fisiche nelle due sezioni dell'albo dedicate ai consulenti finanziari autonomi e ai consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede.</p>	
<p style="text-align: center;">Art. 152 (Cancellazione dall'albo)</p> <p>1. L'Organismo procede alla cancellazione degli iscritti dalla relativa sezione dell'albo in caso di:</p> <p>...<i>omissis</i>...</p> <p>e) mancato pagamento del contributo dovuto all'Organismo;</p> <p>...<i>omissis</i>...</p> <p>4. L'ipotesi di cui al comma 1, lettera e), ricorre decorsi quarantacinque giorni naturali e consecutivi dalla scadenza del termine stabilito dall'Organismo per il pagamento del contributo dovuto. Nel caso in cui il predetto quarantacinquesimo giorno coincida con il sabato o un giorno festivo, la scadenza è rinviata al primo giorno lavorativo successivo. Entro trenta giorni dalla scadenza del termine stabilito per il pagamento del contributo, l'Organismo diffida i soggetti che non hanno pagato l'importo dovuto, comunicando altresì le conseguenze del mancato pagamento del contributo. L'Organismo, nell'ambito della propria</p>	<p>Nel condividere la finalità di evitare l'automatismo della cancellazione dall'albo del consulente finanziario che non abbia corrisposto il contributo di vigilanza nei quarantacinque giorni successivi alla scadenza del termine, si è tuttavia dell'avviso che il meccanismo previsto possa risultare eccessivamente complesso e dar luogo a costi significativi (che, nel caso, verrebbero ribaltati sugli iscritti all'albo o sulle case mandanti) a causa del numero massivo di raccomandate che dovrebbero essere inviate per diffidare l'elevato numero di consulenti finanziari che in realtà poi effettuano il pagamento del contributo nei quarantacinque giorni successivi alla scadenza. Nel ritenere che il costo di tali raccomandate (anche in termini di</p>



<p>autonomia finanziaria, può stabilire un importo maggiorato del contributo nel caso in cui lo stesso sia corrisposto dopo la scadenza del termine stabilito per il pagamento e prima dell'avvio della procedura di cancellazione.</p> <p><i>...omissis...</i></p>	<p>gestione dei relativi flussi) possa essere evitato perché non proporzionale ai benefici attesi, si chiede a codesta Autorità di valutare eventualmente la possibilità di prevedere che nella stessa comunicazione di avvio del procedimento di cancellazione dall'albo, inviata ai relativamente pochi consulenti finanziari che non abbiano pagato il contributo nemmeno nei quarantacinque giorni successivi alla scadenza del termine, l'Organismo assegni loro un ulteriore termine per regolarizzare il pagamento, in difetto del quale si renderebbe definitiva la cancellazione.</p>
--	--